

Condizioni e modalità di rilascio delle controgaranzie previste dai commi 1 e 2 dell'art. 14 della l.r. 11/09 .

Nel quadro degli interventi previsti e disciplinati dal "Regolamento di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni in relazione alle quali le stesse possono operare e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il loro rilascio" l'Amministrazione regionale presta contro garanzie in favore del Fondo regionale di garanzia per le PMI, e dei Confidi convenzionati ai sensi dell'articolo 12 bis, comma 10, della legge regionale 4/2005 secondo le seguenti condizioni e modalità.

1. La controgaranzia regionale è prestata a favore del Fondo regionale di garanzia per le PMI e dei Confidi convenzionati ai sensi dell'articolo 12 bis, comma 10 della legge regionale 4/2005, nei limiti massimi consentiti dalla pertinente normativa comunitaria e regionale, a fronte di specifica richiesta da parte del Fondo regionale di garanzia per le PMI, che provvede all'inoltro di tutta la documentazione necessaria anche da parte dei Confidi.
2. La controgaranzia regionale è prestata a fronte degli interventi previsti dall'art. 4 del citato Regolamento per i quali sia stata concessa la garanzia a valere sul Fondo regionale di cui al comma 3 dell'art. 12 bis della legge regionale 4/2005 .
3. La controgaranzia regionale copre tanto la quota di rischio garantita dal Fondo regionale di garanzia per le PMI, quanto la quota garantita dai Confidi convenzionati ai sensi dell'articolo 12 bis, comma 10, della legge regionale 4/2005.
4. La controgaranzia regionale è concessa nella misura del cento per cento dell'ammontare garantito dal Fondo regionale di Garanzia, fatta salva l'applicazione del comma 61 dell'art. 14 della l.r. 11/09, e nella misura massima dell'ottanta per cento dell'ammontare garantito dai Confidi convenzionati.
5. Le controgaranzie si estinguono naturalmente ad avvenuto pagamento delle quote per capitale ed interessi delle ultime rate del finanziamento, così come previste dal piano di ammortamento definito in sede contrattuale e fino a concorrenza dell'importo della fideiussione rilasciata dal Fondo o dai Confidi.
6. Le controgaranzie si estinguono anticipatamente a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento correlato, ovvero si riducono proporzionalmente in caso di estinzione parziale del finanziamento. In tali casi il Fondo o i Confidi comunicano l'evento alla Regione entro dieci giorni dall'estinzione totale o parziale del finanziamento.
7. Le controgaranzie si estinguono in ogni altro caso in cui venga meno o sia inefficace l'obbligazione di garanzia tra Fondo o Confidi ed il soggetto finanziatore.
8. L'escussione della controgaranzia è subordinata alla preventiva escussione della garanzia prestata dal Fondo ai sensi dell'art. 20 del citato regolamento o analoga procedura nel caso di Confidi per la quota rimasta a loro carico.
9. E' fatto obbligo al Comitato di gestione del Fondo ed ai Confidi di attivare tutte le procedure di recupero dei loro crediti sorti a seguito dell'escussione delle garanzie prestate e di riversare alla Regione le somme da questa pagate in ragione delle controgaranzie escussa.
10. E' fatto obbligo al Comitato di gestione del Fondo ed ai Confidi di fornire alla Regione, con cadenza trimestrale, un dettagliato resoconto delle garanzie in essere, con indicazione specifica del volume delle garanzie prestate, e dell'andamento dei rimborsi da parte dei beneficiari dei finanziamenti erogati.